

AUDIZIONE CISL

presso la V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati nell'ambito dell'esame del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (A.C. 1752)

(Roma, 13 marzo 2024)

PREMESSA

Ringraziamo la Commissione Bilancio per questa opportunità di analisi e di confronto sulle disposizioni per l'attuazione del PNRR che prevedono anche alcune delicate previsioni in materia di lavoro che, anche alla luce del gravissimo incidente di Firenze dove hanno perso la vita cinque lavoratori, vanno ad implementare il corpus normativo in materia di sicurezza sul lavoro.

Il decreto in esame per la CISL è di particolare importanza in quanto ridefinisce le modalità attuative e le dotazioni finanziarie del Piano, alla luce della revisione recentemente negoziata con la Commissione Europea recuperando alcune delicate criticità che avrebbero potuto ritardare se non pregiudicare il conseguimento di parte degli obiettivi previsti.

Evidenziamo che il presente decreto non è stato ancora oggetto di confronto con le parti sociali nell'ambito della Cabina di Regia del PNRR e quindi ci riserviamo di approfondire ulteriormente le problematiche che anticipiamo alla Commissione parlamentare.

Procedendo ad un esame analitico del decreto, proponiamo di seguito alcuni elementi di riflessione che a giudizio della CISL meritano l'attenzione del Parlamento.

TITOLO I - GOVERNANCE PER IL PNRR E IL PNC

CAPO I – MISURE PER L' ATTUAZIONE DEL PNRR

ARTICOLO 1 - Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano Nazionale Complementare al PNRR

E' noto che seguito del negoziato con la Commissione europea sulle modifiche al PNRR la dotazione finanziaria complessiva del Piano è passata **da 191,49 mld a 194,42 mld** con un **incremento di circa 2,9 miliardi** dovuto ai contributi aggiuntivi a fondo perduto (2,76 mld) assegnati all'Italia per l'iniziativa RepowerEU (che diventa parte integrante del PNRR) e all'adeguamento della dotazione finanziaria del PNRR alla rivalutazione del PIL (140 mln circa).

E' altrettanto chiaro che oltre alle nuove misure del RepowerEU, le modifiche hanno riguardato anche la rimodulazione di diversi interventi già finanziati dal PNRR, sia in termini di revisione di obiettivi quantitativi (target) e delle loro scadenze, sia in termini di modifica (in aumento o diminuzione) delle risorse finanziarie assegnate, nonché il definanziamento integrale – condiviso con la Commissione europea – di taluni interventi precedentemente inseriti nel Piano e che, in sede di attuazione o rendicontazione, hanno manifestato rilevanti criticità ai fini del rispetto delle condizionalità imposte dal Piano.

Ciò premesso, la disposizione di cui al presente articolo è di particolare rilievo, in quanto si pone lo scopo di assicurare la copertura finanziaria:

- a) ai nuovi progetti inseriti nel PNRR con la rimodulazione effettuata ad agosto ed approvata dalla Commissione Europea;
- b) a quei progetti espunti dal PNRR con la rimodulazione perché incoerenti con le condizionalità e le tempistiche del PNRR, ma che verranno comunque realizzati;
- c) ai progetti già in essere.

Per perseguire queste finalità si assicurano coperture finanziarie per 12,8 mld con risorse recuperate prevalentemente dal **Fondo Sviluppo e Coesione per 4,9 mld** e dal **Piano Complementare Nazionale per 3,8 mld**:

- 4,9 mld da FSC programmazione 2021-2027;
- 3,8 mld da PNC - rimodulazione su interventi completamente fermi;
- 900 mln dal Fondo Opere Indifferibili;
- 1,06 mld dal Fondo Investimenti dei Comuni;
- 1,3 mld dal Fondo Sviluppo Infrastrutturale;
- altre risorse di minore entità che provengono da diversi Fondi, in genere di competenza ministeriale, prevalentemente del MEF.

Per la CISL l'operazione di ricognizione delle risorse disponibili effettuate dal Governo, con una identificazione delle diverse fonti, e le disposizioni relative alle verifiche degli interventi finanziati con il PNC, in particolare per quanto riguarda l'avanzamento degli iter realizzativi e la verifica dei costi, devono portare ad una accelerazione nel rispetto dei cronogrammi previsti.

In particolare, per quanto riguarda le **INFRASTRUTTURE** la CISL valuta positivamente **l'incremento di spesa complessivo di 2,625 mld in 5 anni** (pari a 50 mln per l'anno 2024, di 120 mln per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 1.360 mln per l'anno 2027 e 975 mln per l'anno 2028), previsto al **COMMA 6** per interventi già finanziati con il "decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti", per interventi relativi alle tecnologie satellitari ed economie spaziali, interventi nelle aree del sisma 2009 e 2016, rafforzamento delle linee regionali e linee regionali gestite da Regioni e Municipalità, implementazione del monitoraggio dinamico e controllo remoto sulla A24 e A25 di ponti-viadotti-tunnel, implementazione sull'intera rete autostradale del monitoraggio dinamico e controllo remoto di ponti-viadotti-tunnel, sviluppo accessibilità marittima e delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici, realizzazione del progetto "ultimo e penultimo miglio" ferroviario e stradale (realizzazione di una serie di collegamenti già previsti nel piano Italia Veloce per i porti di Trieste, Venezia, Civitavecchia, Napoli, Salerno e Ancona migliorandone così l'accessibilità, l'attrattività e la sostenibilità), elettrificazione delle banchine portuali (cold ironing), realizzazione di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori finalizzati a scopo di migliorare la qualità dell'esecuzione della pena, favorendo le attività lavorative, contrastando sovraffollamento e recidiva, garantendo una ricettività che garantisca le condizioni di sicurezza e salute di tutti i settori della vita di detenzione all'interno di strutture a vocazione riabilitativa.

Inoltre è positivo che al **COMMA 8** vengano rimodulati i finanziamenti (che vanno ad integrare i maggiori investimenti previsti al precedente comma 6), pari a 1.955,45 mln per l'anno 2024, di 1.453,53 mln per l'anno 2025, di 404,53 mln per l'anno 2026 relativi a interventi tra i quali si segnala: l'incentivazione fino

al 50% dei costi per il rinnovo o ammodernamento delle navi; il rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario merci; rinnovo o acquisto di navi traghetto per lo Stretto di Messina da parte di Rfi; il rinnovo di flotte di bus, treni, navi verdi.

Preoccupa invece il recupero di risorse ingenti (4,9 mld) dal FSC, e richiediamo quindi gli opportuni chiarimenti e le necessarie assicurazioni relativamente al reintegro delle disponibilità del Fondo stesso sia per la programmazione 2014-2020 che per quella 2021-2027.

Ribadiamo, in ogni caso, la necessità che nell'attuazione delle **misure relative al FSC e quindi nell'ambito degli "Accordi di Coesione", il confronto venga allargato al partenariato economico e sociale** a fronte dell'importanza dell'impatto che gli interventi hanno nel favorire anche il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno.

Rispetto alle disposizioni dell'**ARTICOLO 1 COMMA 8, lett. a)** e del **COMMA 13** in materia di investimenti in **SANITA'**, come CISL giudichiamo con preoccupazione la riduzione delle risorse complessive precedentemente previste nel PNC e destinate alla Salute, pur comprendendo la necessità di una loro riallocazione, se collegata a ritardi nella tempistica di attuazione, soprattutto di investimenti pesanti, che non possono rischiare di non essere completati entro le scadenze fissate dal PNRR.

Per noi resta prioritario il completamento di tutti i programmi previsti dalla Missione 6, per la quale abbiamo sempre sostenuto essere insufficienti le risorse complessivamente stanziare, da qui la richiesta a suo tempo più volte presentata di una rivalutazione sull'utilizzo del MES.

Riteniamo quindi che tutte le risorse precedentemente previste debbano trovare una nuova riallocazione, così da realizzare, anche con tempistiche diverse, tutti gli interventi previsti dal PNRR Missione 6.

Appreziamo invece la semplificazione prevista, con il collegamento ai CIS già sottoscritti, rispetto all'utilizzo delle risorse di cui all'ex art. 20 L. 67/88 per il completamento dei diversi investimenti e per coprire i maggiori costi dovuti all'incremento dei materiali.

Così come riteniamo importante il rendiconto semestrale per ogni linea di attività su cui auspichiamo un confronto anche a livello regionale.

ARTICOLO 2 - Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR

La disposizione risponde alla necessità fortemente sostenuta da tempo dalla CISL di implementare il monitoraggio e quindi la conoscibilità di tutti i dati relativi all'avanzamento degli interventi del PNRR, fino ad oggi scarsamente documentati sulla piattaforma Regis.

La CISL ritiene utile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Piano nel rispetto dei tempi preventivati la previsione dei poteri sostitutivi e delle azioni di recupero degli importi già percepiti.

Ma siamo comunque convinti che il ricorso ai Commissari, in realtà, sia indicativo di un difficoltoso funzionamento della "macchina amministrativa" preposta all'attuazione del PNRR, e quindi per la CISL la vera scommessa da vincere è quella di un rafforzamento significativo della stessa, attraverso l'incremento degli organici e l'adozione di adeguati piani formativi e di aggiornamento professionale del personale pubblico coinvolto.

ARTICOLO 3 - Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione

La CISL ritiene la disposizione rilevante soprattutto per quanto concerne le attività di prevenzione con l'allargamento delle competenze del **"Comitato per la lotta contro le frodi"** in quanto condivide la necessità di adottare, in tema di prevenzione e contrasto agli illeciti in ambito PNRR, una strategia di coordinamento e di indirizzo che si caratterizzi per un maggiore coinvolgimento di tutti gli attori potenzialmente interessati e mutui i modelli già sperimentati in altri contesti attinenti alla tutela degli interessi finanziari europei.

Riteniamo opportuno, quindi, che anche le OO.SS. siano parte integrante del Comitato per la lotta contro le frodi, seguendo la ratio della composizione, a titolo di esempio, della Commissione presieduta dalla Struttura di Missione ex articolo 30 L.229/2016, per la ricostruzione dopo gli eventi sismici nel centro Italia 2016.

ARTICOLO 4 - Disposizioni in materia di organizzazione della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

La CISL condivide l'obiettivo di rafforzare le attività di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente alla fase attuativa del PNRR, comprensivo del capitolo RepowerEU, nonché di verifica del raggiungimento degli obiettivi del Piano.

Quindi la disposizione appare funzionale, sia per quanto riguarda l'attenzione specifica rivolta al nuovo capitolo PNRR del REpowerEU, sia per quanto riguarda l'integrazione nella struttura di missione per il PNRR della struttura per la Coesione, in considerazione della necessità, sostenuta dalla CISL, della gestione coordinata e sinergica delle risorse PNRR e delle risorse attinenti alla politica di coesione.

ARTICOLI 5, 6, 7 - Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari - Disposizioni in materia di recupero e rifunionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata - Disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura

Per i predetti articoli 5, 6, 7 valgono le considerazioni già fatte a proposito dell'articolo 2, ovvero che la previsione dei commissari straordinari è senz'altro utile ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR nei tempi previsti. Va comunque detto che il ricorso ai commissari è indicativo del non buon funzionamento della "macchina amministrativa" preposta all'attuazione del PNRR.

In particolare, ricordiamo che i ritardi nella realizzazione degli alloggi universitari ha portato ad una decurtazione della terza rata dei finanziamenti nel 2023, mentre per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie il Governo ha chiesto, in sede di revisione del PNRR, di procedere alla sua realizzazione utilizzando risorse diverse dal PNRR, dal momento che lo stesso presentava delle criticità attuative incompatibili con il conseguimento dei target previsti.

La conseguenza è stato l'integrale definanziamento della Misura e, pertanto, degli interventi in essa ricompresi. Ciononostante, è innegabile la rilevanza sociale sottesa al processo di riqualificazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali e alla loro messa a disposizione in favore della collettività.

Ribadiamo quindi che per la CISL la vera scommessa da vincere è quella di un rafforzamento significativo della stessa, attraverso l'incremento degli organici e adeguati piani formativi e di aggiornamento professionale del personale pubblico coinvolto.

ARTICOLO 8 - Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori

Le disposizioni rispondono all'esigenza improcrastinabile di dotare gli enti interessati all'attuazione dei progetti del PNRR di personale numericamente e professionalmente competente in grado di fornire il supporto necessario al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Per questo la CISL valuta complessivamente positive le indicazioni riportate dal momento che da tempo sta denunciando il rischio che le gravi carenze in organico non consentano il rispetto delle tempistiche previste con le ben note conseguenze.

Tuttavia non si può non rimarcare che nella maggior parte dei casi di tratta di deroghe a proroghe e/o assunzioni a tempo determinato, situazioni che potrebbero arrecare grave nocumento per le Amministrazioni laddove al termine del percorso dovessero essere disperse professionalità già formate.

Pertanto, la CISL ribadisce la necessità di aprire un confronto per valutare e avviare un percorso che consenta di mantenere nei ruoli i soggetti impegnati, superando la precarietà che è spesso alla base delle difficoltà finora riscontrate nel reperimento delle professionalità necessarie.

ARTICOLO 9 - Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali

La CISL ritiene importante l'attenzione specifica rivolta al monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR per favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nel medesimo territorio promuovendo presso ciascuna Prefettura una cabina di coordinamento, presieduta dal prefetto.

Così come è importante la possibilità di inserire all'interno dei nuclei previsti per specifiche criticità attuative il personale già impiegato presso le pubbliche amministrazioni e operante sul territorio, al fine di consentire una gestione più efficace delle problematiche, agevolando l'attività dei soggetti attuatori.

In questo senso la CISL richiede l'attivazione di un confronto sistematico e strutturale tra i suddetti nuclei e le forze sociali, a partire dalle Organizzazioni Sindacali, presenti sul territorio, al fine di riprodurre a livello decentrato il modello di governance partecipata previsto a livello nazionale con la Cabina di Regia PNRR inclusiva delle parti sociali.

ARTICOLO 10 - Contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro all'attuazione del PNRR

La CISL è favorevole al potenziamento della dotazione organica del CNEL e all'inserimento del suo Presidente tra i membri della cabina di regia PNRR così come esprime una valutazione favorevole all'attribuzione di nuove funzioni in capo al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

La CISL auspica che il rafforzamento strutturale del CNEL contribuisca a ripristinare i necessari livelli di efficacia ed efficienza organizzativa, amministrativa e tecnologica del Consiglio, nonché ad assicurare standard adeguati al perseguimento delle finalità istitutive e dei nuovi compiti attribuiti al CNEL nel ruolo di interlocutore primario delle forze sociali, economiche e del lavoro.

In tal senso sarebbe importante per la CISL, come prevede l'articolo in esame, che la partecipazione del Presidente del CNEL alla Cabina di regia per il PNRR agevolasse un rafforzamento della cooperazione con le parti sociali nell'attività di monitoraggio e di attuazione del PNRR.

Analogamente sono condivisibili le misure per il rafforzamento della capacità organizzativa del CNEL relativamente all'Archivio nazionale dei contratti, istituito ai sensi dell'art. 17 della legge n. 936 del 1986, attività importante per le Organizzazioni Sindacali.

TITOLO II - DISPOSIZIONI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO PROCEDURE ATTUAZIONE PNRR E PNC

CAPO I - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 11 - Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR

La CISL è favorevole alla previsione di cui al presente articolo in quanto ritiene che la semplificazione delle procedure finanziarie e il potenziamento dello strumento dell'anticipazione alle Amministrazioni interessate, nella misura del 30% del costo dei singoli interventi da effettuare per far fronte alle esigenze di liquidità, vengano incontro ad alcune delle principali difficoltà attuative finora verificatesi per la realizzazione dei progetti e degli interventi del PNRR

ARTICOLO 12 - Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi

L'insieme delle misure di semplificazione per la CISL appare funzionale allo scopo di garantire continuità nell'applicazione della disciplina derogatoria, che ha già trovato applicazione con riferimento alla fase prodromica all'avvio delle procedure ad evidenza pubblica.

In tal senso, se è condivisibile lo scopo di scongiurare eventuali ed indebiti ritardi nell'attuazione degli interventi causati dal mutamento della normativa di riferimento, la CISL ritiene che siano state abbondantemente intraprese iniziative di semplificazione dei contratti pubblici PNRR, ricordiamo infatti il D.L. n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge 108/2022; Il D.L. n. 13/2023, convertito con Legge n. 41/2023, che è intervenuto con talune modifiche ed integrazioni all'art. 48 della Legge n. 108/2021; il D.L. n. 76/2020 il cui vigore fino al 31/12/2023 è stato prorogato fino a Giugno 2024.

Non riteniamo utile intervenire nuovamente ad ulteriori iniziative di semplificazione ma evidenziare che il problema è la mancanza di progetti da realizzare e che questi vengono messi a bando senza l'aggiornamento dei prezzi legati all'inflazione corrente. Quest'ultimo elemento scoraggia gli operatori economici a partecipare alle gare.

Ricordiamo, inoltre, che le previsioni legate alla compensazione nei prezzi per la realizzazione delle opere PNRR in relazione al caro materiali (DL 91/2022), le procedure per le modifiche nei costi previste dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici d.lgs. 36/2023, ma soprattutto la costituzione della Commissione per la realizzazione di un nuovo metodo dei prezziari, basato su indici ISTAT, potrebbero già offrire il giusto supporto per un aggiornamento moderno dei costi nelle gare.

In merito alle modalità di funzionamento, organizzazione e istituzione delle **Zone logistiche semplificate**, ci riserviamo di fare ulteriori valutazioni in merito, successivamente all'adozione del DPCM.

Riteniamo comunque positiva la previsione della sospensione fino al 31 marzo 2024 dei procedimenti amministrativi perché scongiura il rischio di discontinuità amministrativa con la gestione commissariale in “scadenza”, auspicando garanzie sulla continuità dei progetti in essere, sia di quelli già operativi che di quelli in fase di sola progettazione già finanziata.

In ordine al comma 18 del presente articolo insistiamo su una più puntuale applicazione della clausola occupazionale del 30% negli appalti PNRR relativamente a donne e giovani rispetto alla quale si è fatto, fino ad oggi, un ampio ricorso a deroghe, comprensibili in alcuni settori (es. edilizia), ma che ha comportato che ad oggi quasi il 70% degli appalti del Pnrr e del Pnc non abbia rispettato la percentuale prevista.

CAPO II - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO

ARTICOLO 14 - Misure urgenti per l’attuazione delle previsioni della Missione 4 – Componente 1 «Istruzione e Ricerca» del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi

Positiva la possibilità di assunzione a tempo determinato di personale ATA legato all’attuazione del Piano e all’utilizzo delle graduatorie di Istituto in caso di rinuncia così come è importante che per raggiungere l’obiettivo delle 70.000 assunzioni con il decreto con il quale si stabiliscono gli organici può essere autorizzata l’anticipazione delle facoltà assunzionali anche relative alle annualità successive.

Si tratta di un intervento apprezzabile, richiesto con forza dalla nostra Organizzazione, per superare le carenze di personale tecnico amministrativo assunto a tempo determinato per supportare gli istituti scolastici nell’attuazione delle misure del PNRR.

In merito al comma 9 si ritiene utile che per l’affitto di immobili per strutture temporanee modulari ad uso scolastico da utilizzare per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici di cui alla Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 del PNRR, si verifichi l’eventuale disponibilità di immobili gestiti dall’Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata.

La CISL coglie l’occasione di questa audizione anche per richiamare l’attenzione sul problema importante della mancata proroga delle graduatorie del personale impiegato nei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai Comuni.

Lo stralcio della misura in sede di conversione del DL 215/2023 (cd Milleproroghe) rischia di generare una paralisi dei servizi di cura, educazione ed istruzione dei bambini già a partire dall’anno scolastico 2024/2025 dal momento che le vigenti graduatorie andranno a scadere il prossimo 30 settembre 2024.

Giova, inoltre, ricordare che per la stessa attuazione degli obiettivi del PNRR sarà necessario prevedere un notevole incremento di personale.

Alla luce di quanto sopra premesso la CISL ritiene necessario che in sede di conversione del presente decreto venga inserita la proroga ed il contestuale aggiornamento delle graduatorie del personale in scadenza a partire dal prossimo 30 settembre. 2024.

ARTICOLO 17 - Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR

In questo articolo, come CISL, evidenziamo l'introduzione di misure che hanno mostrato in passato alcuni limiti (pagamento canone di affitto in un'unica rata) o aprono il campo a modifiche "insidiose" (mutamento della destinazione d'uso degli immobili e aumenti volumetrici).

Riguardo al primo aspetto risulterebbe più utile diminuire il canone affitto o rendere più cospicuo il fondo per gli studenti fuori sede.

In generale sarebbe auspicabile, in tema di diritto urbanistico, lavorare su semplificazioni strutturali, evitando la proliferazione di deroghe che pregiudicano la coerenza del sistema.

ARTICOLO 18 - Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca

Per la CISL l'estensione della platea di ricercatori che possono partecipare ai bandi è importante per aumentare soprattutto il numero dei progetti presentati da giovani ricercatori le cui domande fino ad ora sono risultate molto al di sotto dei posti messi a bando.

CAPO IV - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT

ARTICOLO 19 - Disposizioni per l'attuazione della Misura 5 – Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore del PNRR in materia di sport e inclusione sociale

Riteniamo sbagliato procedere con i ribassi di asta (salvo non ci siano progetti esecutivi).

CAPO VI - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

ARTICOLO 22 – Disposizioni urgenti in materia di personale

Le disposizioni vanno nella direzione da sempre auspicata dalla CISL nel prevedere la stabilizzazione del personale impiegato presso gli uffici dell'Amministrazione giudiziaria stabilendo sin d'ora i requisiti necessari.

Per la CISL questa è una disposizione importante e positiva dal momento che si pone nell'ottica di risoluzione di un problema significativo nell'economia del Paese quale quello della riforma della Giustizia, richiesta dalla stessa UE, per le ricadute che ritardi e inefficienze hanno sul sistema produttivo.

Riconoscere che uno dei temi principali per la risoluzione di questo problema è anche quello di dotare l'Amministrazione Giudiziaria di personale sufficiente oltre che di non disperdere dopo il 2026 le professionalità formate significa, a nostro avviso, riconoscere che il personale è il "core business" di ogni Amministrazione intorno al quale costruire l'efficientamento e il rilancio di ogni ente.

ARTICOLO 23 – Incentivi per gli uffici giudiziari per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza

Le disposizioni sono da valutare positivamente in quanto volte a riconoscere il maggiore impegno richiesto al personale per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel PNRR facendo leva sul sistema degli incentivi economici sulla base di criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.

Le disposizioni si ispirano ad un condivisibile principio di premialità, ponendo alcuni limiti: introdurre in un contesto caratterizzato da uffici in forte sofferenza per carenza di risorse umane, materiali e finanziarie, trattamenti premiali destinati solo a una ridotta platea di interessati penalizza la generalità dei lavoratori che assicurano i servizi ed il raggiungimento stesso degli altri obiettivi previsti dal PNRR Giustizia (come la digitalizzazione degli atti giudiziari). Senza tradire la ratio legis, appare necessario prevedere l'ampliamento il più possibile della platea dei possibili beneficiari del suddetto incentivo somme.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

ARTICOLO 29 - Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

COMMA 1 - Condizionamento dei benefici contributivi all'assenza di violazioni

Positivo condizionare i benefici normativi e contributivi già subordinati al possesso del Durc al rispetto degli altri obblighi di legge nonché degli accordi e contratti collettivi nazionali e di secondo livello, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché all'assenza di violazioni nelle stesse materie, comprese quelle in materia di salute e sicurezza, da individuare con decreto ministeriale.

Così come riteniamo che consentire all'azienda di tornare a godere dei benefici in caso di successiva regolarizzazione possa essere anche un incentivo alla regolarizzazione stessa, ma occorre esplicitare che i benefici possono essere ripristinati solo per i periodi successivi alla regolarizzazione nonché eliminare/modificare la parte che consente il recupero, benché parziale, dei benefici stessi in caso di violazioni non regolarizzabili.

COMMA 2 - Parità di trattamento e responsabilità in solido negli appalti

Positiva l'estensione della responsabilità in solido a tutti i soggetti in caso di appalto illecito, finora non prevista per l'appaltatore fittizio.

Viene previsto dalla norma introdotta l'obbligo, per il personale impegnato in appalto o subappalto, della corresponsione del trattamento economico complessivo stabilito dal contratto collettivo nazionale o territoriale maggiormente applicato.

Positiva l'introduzione del riferimento ai contratti maggiormente applicati, dato ricavabile dai dati Uniemens dell'Inps, presenti e codificati nell'archivio nazionale dei CCNL del CNEL a cui le maggiori stazioni appaltanti pubbliche si sono rivolte al fine di avere indicazioni sui contratti da applicare.

A differenza però di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici art. 11 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, non si prevede la completa applicazione del contratto collettivo nazionale o territoriale.

Ciò potrebbe portare le aziende in appalto a utilizzare un contratto diverso e applicare solo il trattamento economico complessivo del CCNL maggiormente applicato nel settore. Da rilevare che ad oggi non esiste la definizione di trattamento economico complessivo se non per alcuni CCNL nell'ambito del settore industriale.

La parte normativa che i CCNL e i contratti territoriali prevedono è rilevante, ad esempio, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che spesso integrano, migliorano e adattano in maniera specifica la previsione di legge in materia al contesto lavorativo e alle mansioni svolte dai lavoratori.

Tale questione è quindi fondamentale. La norma avrebbe dunque dovuto prevedere la applicazione integrale dei contratti nazionali o territoriali maggiormente applicati o comunque richiamare anche la applicazione della parte normativa in essi presente e non solo quella economica complessiva.

COMMI DA 3 a 6 - Sanzioni

Positivo l'innalzamento delle sanzioni ma va segnalata una incoerenza al comma 3, dove si tratta anche di quelle relative all'esercizio non autorizzato della somministrazione, dell'intermediazione, ecc, di cui all'art. 18 del Dlgs 276/03, che sono già trattate in maniera più puntuale al comma 4.

Quanto al comma 4, la materia è molto tecnica, tuttavia, pare corretto parlare di "ripenalizzazione" anche in riferimento al nuovo testo (pur non essendo citato il superamento dell'art.1 comma 1 del d.lgs. 8-2016), in quanto sono previsti sempre arresto o ammenda, entrambe sanzioni penali per i reati contravvenzionali, in luogo delle precedenti sanzioni amministrative.

COMMI 7,8,9 - Lista di conformità

La previsione che istituisce da parte dell'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) una "Lista di conformità" (consultabile pubblicamente) nella quale vengono iscritti i datori di lavoro per i quali all'esito degli accertamenti in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza non viene riscontrata alcuna violazione o irregolarità è positivo in quanto volto alla razionalizzazione e non duplicazione delle verifiche, riconoscendo la correttezza e la regolarità dei singoli datori di lavoro soggetti al controllo.

Giusta la previsione della non applicazione dell'esonero da ulteriori verifiche sui temi della salute e sicurezza sul lavoro, pur a fronte del possesso dell'attestazione di conformità, in quanto un anno è un tempo molto lungo che si presta a cambiamenti che possono determinare condizioni differenti da quelle verificate.

COMMA 10 – Congruità dell'incidenza della manodopera sugli appalti sui lavori pubblici

Giudichiamo positiva questa previsione, più volte richiesta dalle parti sociali del settore edile. Si rammenta che ad oggi per i lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. La verifica della Congruità è obbligatoria anche per i lavori privati il cui importo sia pari o superiore a 70mila euro, al netto dell'IVA e inclusi gli oneri di sicurezza e di discarica. Ai fini del raggiungimento della soglia di 70.000 euro concorrono anche le attività non edili, persino se svolte esclusivamente da lavoratori autonomi. Sarebbe opportuno obbligare anche nel settore privato, l'adozione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (già previsto all'art. 25 del nuovo codice appalti) dove affluiscono alla banca dati Anac tutti i dati per verificare il possesso, in capo all'operatore economico, dei requisiti, sia di ordine generale che speciale, richiesti per partecipare alla procedura. Come suggerito anche da Anac, l'introduzione del FVOE

nel settore privato contribuirebbe a creare un rating nel quale inserire anche elementi negativi (ad esempio il numero di infortuni accaduti, mancanza di applicazione del Ccnl, mancato pagamento retributivo e/o contributivo, ecc.) ed elementi positivi (efficiente organizzazione del lavoro, investimenti realizzati sulla sicurezza, affidabilità nel rispetto delle tempistiche di conclusione dei lavori, corretta applicazione del ccnl): questo permetterebbe di scegliere le aziende più affidabili.

COMMA 12 – Valore appalti privati

Rispetto al comma in esame non è chiaro chi possa stabilire il valore complessivo in un appalto privato pari a 500.000 euro, evidenziando che il prezzo lo fissa il mercato, il valore lo determina il valutatore. La norma poteva essere semplificata introducendo il termine costo di realizzazione, che viene definito nella fase progettuale.

COMMI 15 - 18 Decontribuzione per il lavoro di assistenza agli over-80

La misura prevede opportunamente agevolazioni per le famiglie datori di lavoro domestico per incentivare l'emersione del lavoro di cura svolto dalle assistenti familiari, caratterizzato da ampie fasce di irregolarità.

Interventi per sostenere le spese private per l'assistenza domiciliare e qualificare l'offerta sono stati da tempo richiesti dalla Cisl all'interno del quadro di riforma complessivo della materia. La Legge 33/2023 ha recepito questi aspetti, anche se non risultano adeguatamente sviluppati nel decreto attuativo attualmente in discussione sia rispetto alle agevolazioni fiscali che ai trasferimenti economici.

Questa agevolazione che giunge "a latere" del percorso di implementazione della riforma considera una platea assimilabile a quella su cui si intende sperimentare la Prestazione unica potenziando l'effetto del trasferimento economico ivi previsto.

Permangono pertanto a nostro avviso i dubbi già sollevati in sede di dibattito sul decreto attuativo della Legge 33/2023, relativi alla esiguità della platea di riferimento della sperimentazione, ed in questo caso rispetto alla decontribuzione, alla temporaneità del beneficio, peraltro sottoposto a contingentamento in caso di soplafonamento rispetto ai finanziamenti che ne depotenziano fortemente l'obiettivo.

COMMA 19 - Patente a crediti

Si rende finalmente operativa una disposizione introdotta nel 2008 dal d.lgs. 81, ma finora non attuata. Allo stesso modo, positivo il rimando alle Parti sociali per la stipula di accordi che possano rendere operativo ed efficace il modello della patente a crediti, declinato in modo specifico per altre attività/settori, seppur individuato con decreto dal MdL.

Utile alcuni passaggi di maggior definizione sul testo del novellato articolo per affinare e rendere possibile l'adozione del modello, a partire da una più puntuale indicazione di quali corsi frequentare al fine di recuperare i crediti.

Riteniamo necessario che venga rivista la gradazione dei punti in base alla gravità delle violazioni (a partire dagli eventi ad esito mortale e di inabilità permanente), oltre alla possibilità da parte delle imprese e lavoratori autonomi di svolgere l'attività anche in assenza di patente nel tempo di attesa di riceverla, così come nei casi di prevista prosecuzione dei lavori anche a fronte di interventi di decurtazione dei punti fino a scendere sotto la soglia minima.

Sarebbe ulteriormente necessario prevedere, per gli eventi di estrema gravità (morte, inabilità permanente...), quando riscontrata la responsabilità in capo alle diverse figure della gerarchia, a partire dal datore di lavoro, l'interdizione per un tempo congruo dallo svolgimento di qualsiasi attività nel settore nel quale è accaduto l'evento e/o dalle lavorazioni causa di danno, anche realizzate in altri settori.

Di estrema rilevanza la previsione di interventi di decurtazione dei punti da parte dell'organo di vigilanza preposto al rilascio della patente in caso di segnalazione/denuncia di irregolarità, illeciti o violazione da parte delle Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza (aziendali o territoriali).

ARTICOLO 30 - Misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo

Riteniamo siano da valutare in modo positivo le norme che incentivano un maggiore scambio di dati tra l'INPS e le pubbliche amministrazioni e mettono in condizione il contribuente di avere una relazione più agevole con l'Ente di previdenza nell'adempimento degli obblighi contributivi. Eventualmente, dovrà essere verificata, con la delibera del Cda, la coerenza di criteri e modalità applicabili, non solo rispetto all'efficacia del processo per raggiungere l'obiettivo dichiarato, ma anche rispetto alla normativa sulla protezione dei dati personali, per non rischiare di incorrere in contenziosi futuri.

Invece, per quanto riguarda l'alleggerimento delle sanzioni in caso di evasione e omissione contributiva, se da un lato l'impatto finanziario viene quantificato in 16,8 milioni di euro nel 2024 in 50,4 milioni da 2025, non appare altrettanto evidente, in quanto non quantificabile a priori, l'effetto positivo di queste disposizioni per l'emersione del lavoro sommerso e il conseguente maggiore recupero di gettito contributivo. Per queste ragioni, sarebbe opportuno che norme di questo tenore avessero carattere sperimentale e temporaneo per poter, a consuntivo, valutarne l'efficacia ed eventualmente procedere a correttivi.

ARTICOLO 31 – Ulteriori disposizioni in materia di lavoro

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 sono dalla CISL accolte con favore dal momento che evidenziano un tema quale quello della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, riconoscendo la necessità di implementare con nuove assunzioni il numero degli ispettori del Lavoro, figure fondamentali nella prevenzione e nella denuncia delle irregolarità, troppo spesso alla base degli incidenti sul lavoro.

Certamente per la CISL il numero delle assunzioni previste non è sufficiente a colmare le necessità ma rappresenta un primo, concreto segnale di attenzione su un problema che non può più essere sottaciuto o sottovalutato.

Auspichiamo che questo sia solo l'inizio di un percorso che ci veda tutti impegnati a rivalutare l'importanza e la figura di questi professionisti, coinvolti in prima linea nella lotta alla prevenzione e alla denuncia degli abusi.

COMMA 12 – Abolizione ruolo ispettivo ad esaurimento INPS e INAIL

Importante per la CISL la disposizione prevista dal presente comma che abrogando i commi 1 e 3 dell'articolo 7 e il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 149 del 2015, abolisce il ruolo ad esaurimento di INPS e INAIL, con conseguente incremento delle dotazioni organiche dei predetti Istituti con un numero di posti corrispondenti alle unità di personale ispettivo inserite, con decorrenza 1° gennaio 2017, nei ruoli ad esaurimento. Quanto previsto tiene conto che l'attività ispettiva finora svolta da INPS e

INAIL, sotto il coordinamento e nell'ambito dell'attività di vigilanza finora svolta complessivamente da INL, ha natura specialistica, in quanto rivolta al recupero di contributi previdenziali e premi assicurativi evasi. Ciò consentirà, quindi, agli Enti previdenziali di focalizzarsi sulle tecniche ispettive del recupero contributivo/assicurativo di propria competenza, implementando l'attività di vigilanza ispettiva specifica.

Riteniamo, tuttavia, opportuno segnalare che il riferimento alle unità di personale ispettivo risalente al 2017 potrebbe non essere sufficiente rispetto alle necessità attuali e che, quindi, sarebbe auspicabile un ulteriore incremento di personale destinato alla vigilanza per INPS e INAIL.

CAPO IX - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

ARTICOLO 33 - Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali "piccole opere"

Positivi gli interventi previsti in materia di investimenti infrastrutturali, anche relativi a piccole opere, nonché le misure per i piani urbani delle città metropolitane, per i progetti di rigenerazione urbana e per la prevenzione dei rischi idrogeologici; inoltre, si prevede l'istituzione del "Piano transizione 5.0" che concede agevolazioni fiscali nella forma del credito d'imposta alle imprese che investono in tecnologie innovative rispetto al quale la CISL esprime una valutazione favorevole.

ARTICOLO 36 - Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016

Il **COMMA 1** prevede ulteriori deroghe per gli affidamenti dei lavori, tuttavia facciamo notare che i Commissari Straordinari nominati per gli eventi sismici 2009 e 2016 hanno già poteri derogatori previsti dal codice degli appalti.

ARTICOLO 38 - Transizione 5.0

Per la CISL è importante che il nuovo PNRR approvato ufficialmente dal Consiglio UE lo scorso 8 dicembre ponga fortemente l'accento sulla transizione verde e l'articolo in esame pone in attuazione "Transizione 5.0", dando sostanziale continuità, anche se su altre basi, al piano Transizione 4.0.

Importante che la misura venga rivolta a tutte le aziende residenti nel territorio italiano o con stabili organizzazioni nel territorio nazionale di ogni comparto e dimensione i cui benefici riguarderanno tutti gli investimenti ammissibili dalla misura effettuati nel 2024 e nel 2025.

Così come riteniamo importante che oltre alle categorie di investimenti agevolabili già previste da Industria 4.0 siano introdotte alcune altre tecnologie specifiche come i software, i sistemi, le piattaforme o le creazioni per l'intelligenza degli impianti, che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati; i beni materiali nuovi strumentali all'esercizio di impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti all'autoconsumo; le spese per la formazione del personale.

Positiva anche l'introduzione di vere e proprie condizionalità per fruire della misura come l'obbligo di interconnessione dei beni agevolati al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura energetiche, il conseguimento attraverso i progetti di innovazione di una riduzione dei consumi

energetici della struttura produttiva non inferiore al 3 % o, in alternativa, di una riduzione dei consumi energetici dei processi produttivi interessati all'investimento non inferiore al 5%.

A differenza di quanto definito nel caso del Piano Transizione 4.0, il credito d'imposta Transizione 5.0 non è cumulabile per i medesimi costi ammissibili con altre agevolazioni

Per la CISL la misura è attesa da tempo e dà seguito a un'importante azione di politica industriale che ha fortemente contribuito alla digitalizzazione del nostro sistema produttivo. È certamente apprezzabile che si voglia intervenire sulla riduzione dei consumi energetici del sistema produttivo nazionale, benché l'Italia sia già uno dei Paesi con la più bassa intensità energetica per unità di prodotto, come dimostrato dal rapporto dell'ISPRA "Efficiency and decarbonization indicators in Italy and in the biggest European countries" pubblicato nel 2023, secondo cui il consumo interno lordo di energia per unità di Pil è tra le più basse a livello Ue: 91,5 tonnellate equivalenti di petrolio (tep) contro 107,4 tep in media dei 27 Stati membri nel 2021.

L'articolazione del DL restituisce, però, un impianto normativo molto complesso, che, tra le altre cose, prevede apposite comunicazioni ex ante ed ex post da inviare al MIMIT da parte delle aziende, nonché l'obbligo della certificazione delle spese effettuate rilasciata dal revisore contabile. Benché sia possibile per le PMI prevedere l'inserimento nel credito d'imposta delle spese di consulenza, si rileva il rischio di barriere in entrata alla misura non per la qualità progettuale proposta, ma commisurate alla capacità di stare all'interno di regole non semplici.

La norma pare, poi, meno selettiva di quanto auspicato, riproponendo il sostegno all'introduzione di tutte le tecnologie già supportate sin dall'emanazione della finanziaria 2017. Secondo la Corte dei Conti il piano Transizione 4.0 è già stato un successo, superando il target delle 111.700 imprese coinvolte previsto dal PNRR. Ad oggi il numero è stato abbondantemente superato, dato che già a fine 2021 le imprese beneficiarie avevano superato la soglia delle 120 mila e i crediti maturati complessivamente dalle cinque agevolazioni ammontavano a 6,7 miliardi. Va, però, precisato che nella ripartizione per singolo credito d'imposta si rilevano situazioni disomogenee rispetto agli obiettivi definiti a livello nazionale: ad esempio emerge con netta evidenza la concentrazione nelle regioni settentrionali delle agevolazioni per gli investimenti in beni materiali e immateriali. In ragione di ciò, si propone di differenziare l'intensità dell'aiuto sia aumentandola per le regioni della coesione, che sostenendo un ventaglio diverse di tecnologie a seconda delle dimensioni d'impresa. In alternativa alla differenziazione dell'aiuto per area d'intervento, si propone di ripristinare la cumulabilità con gli incentivi della Zes unica. A tal proposito si sollecita un incontro con il sindacato confederale sulle priorità di politica industriale da sostenere.

Il credito d'imposta dovrebbe, poi, come su detto essere condizionato dalla presentazione di un piano formativo, con l'obiettivo di fornire competenze digitali e green per i lavori del futuro: molte mansioni tradizionali si stanno trasformando in nuove professioni 'digitali' e ambientali ed è fondamentale che le aziende e le istituzioni si concentrino su strumenti di riconversione e di reinserimento professionale, per formare i lavoratori alle competenze digitali necessarie ad affrontare questa evoluzione. Si evidenzia come secondo i risultati di una survey dell'osservatorio di POLIMI di gennaio 2024, in media meno del 30% delle aziende si senta preparata alle transizioni, percentuale inferiore rispetto a quanto dichiarato dai rispondenti della scorsa edizione della ricerca. Tuttavia, meno del 20% dei rispondenti afferma che l'azienda si è già dotata di un piano strutturato per la formazione o la selezione delle competenze per Industria 4.0.

ARTICOLO 39 - Misure per assicurare la continuità operativa degli impianti ex ILVA

Con il fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori l'amministrazione ex ILVA trasferirà fino a 150 milioni su richiesta ai commissari di Acciaierie d'Italia.

Per la CISL è necessario procedere quanto prima alla riconversione (per cui sono stanziati un miliardo e mezzo di euro dal PNRR) e alla piena ripartenza dello stabilimento ex ILVA di Taranto, centrale per il sistema manifatturiero nazionale. La ripresa dell'acciaieria si prospetta necessaria e da avviare quanto prima, considerando che lo stabilimento di Taranto lo scorso anno ha prodotto, a regime ridotto, meno di 3 milioni di tonnellate di prodotto pur avendo un'autorizzazione per 6 milioni di tonnellate (sui 25 milioni di tonnellate all'anno della produzione italiana). Le conseguenze sono evidenti: la cassa integrazione coinvolge 2.500 addetti su 8.200 e va avanti interrottamente, con varie modalità, da luglio 2019. La crisi coinvolge anche l'indotto, con effetti gravi sul piano sociale. Il provvedimento prospettato è a sistema con il precedente DL che ammette Acciaierie di Italia S.p.A (Ilva) con decorrenza immediata alla procedura di amministrazione straordinaria.

ARTICOLO 40 - Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni - Commi 4-5-6

Le disposizioni previste nei commi in esame, nel differire al 30 aprile il termine entro il quale i Ministeri e i Comuni con più di sessantamila abitanti in ritardo con i pagamenti debbono presentare il piano di rientro, sposta in avanti l'applicazione dell'art. 4-bis del DL n. 13/2023 – comma 2, anche per la parte relativa alla decurtazione della retribuzione di risultato della Dirigenza.

La circolare n. 1/2024 del 3 gennaio c.a. del Dipartimento della Ragioneria dello Stato e del Dipartimento della Funzione Pubblica nel fornire indicazioni in merito all'applicazione dell'art. 4/bis ha specificato che "in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 4/bis non sarà possibile procedere al pagamento della parte di retribuzione di risultato in misura non inferiore al 30%, correlata alla realizzazione degli stessi".

La CISL esprime contrarietà a quanto previsto dal momento che è compito delle Amministrazioni definire gli obiettivi, d'intesa con la Dirigenza, che deve essere però concretamente coinvolta nella programmazione e nella gestione dei relativi cicli organizzativi, condividendo e negoziando effettivamente gli obiettivi e le risorse umane e strumentali per il loro raggiungimento.

E' necessario, quindi, come già più volte richiesto unitamente alla Federazione Pubblica ai tavoli negoziali, costruire un sistema di relazioni sindacali realmente partecipativo disponendo che le materie che impattano sui processi di lavoro (a cominciare dal ciclo della performance e dal piano triennale dei fabbisogni) diventino oggetto di confronto mentre oggi sono solo di informativa.

E' quindi necessario intervenire in questo senso modificando i contenuti degli artt. 5 e 6 del DLgs 165/2001 nella consapevolezza che la partecipazione, il dialogo producono il cambiamento: non si può colpevolizzare la Dirigenza senza offrire gli strumenti necessari al raggiungimento degli obiettivi.

ARTICOLO 41 - Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico

Positiva la scelta di integrare il programma dei controlli predisposti da Enea per la verifica degli interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse PNRR, intensificando gli accertamenti nei cantieri e nei luoghi degli interventi (controlli in situ come riportato nel testo di decreto legge).

Si evidenziano perplessità sulla mancanza di qualsiasi riferimento inerente il controllo degli interventi del rischio sismico che beneficiano del sismabonus.

CAPO X - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI DEL MINISTERO DELLA SALUTE

ARTICOLO 42 - Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale

La CISL valuta favorevolmente la norma tesa a conseguire interventi in termini di efficientemente digitale e di rafforzamento della sicurezza sull'utilizzo dei dati da parte dei soggetti indicati, prevedendo fra questi anche l'AGENAS, anche in relazione al perseguimento degli obiettivi fissati dal PNRR, a partire dall'utilizzo della Piattaforma nazionale di telemedicina (PNT) e per consentire l'attività di raccolta e gestione dei dati, utili al monitoraggio dell'erogazione dei servizi di telemedicina, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili.

Tale scelta agevolerà la realizzazione di un importante strumento utile a conseguire gli obiettivi di salute per il Paese. La norma per altro non prevede costi aggiuntivi e consente parimenti un attento e dinamico monitoraggio degli obiettivi intermedi e finali di alcuni interventi della M6.

ARTICOLO 43 - Interoperabilità delle certificazioni sanitarie digitali

La CISL valuta positivamente la norma che consente all'Italia di aderire alla rete globale di certificazione sanitaria digitale, prevedendo il riutilizzo della piattaforma esistente, ottimizzando l'investimento già fatto.

Positiva quindi la scelta prevista con il presente articolo di disciplinare l'utilizzo della Piattaforma nazionale DGC (PN-DGC) per l'emissione, il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali utilizzabili in tutti gli Stati aderenti all'Organizzazione mondiale della sanità (OMG) in attuazione e recepimento della Raccomandazione (UE) 2023/1339, del 27 giugno 2023.

ARTICOLO 44 - Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

La CISL valuta positivamente la norma che definisce una nuova formulazione della disciplina del trattamento, anche mediante interconnessione, dei dati personali relativi alla salute, pseudonomizzati, al fine di escludere elementi identificativi diretti, da parte del Ministero della salute e degli enti vigilati dal Ministero.